Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1138 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 luglio 2016

che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2016) 4226]

(GU L 188 del 13.7.2016, pag. 26)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/197 della Commissione del 2 febbraio 2017	L 31	27	4.2.2017
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/2266 della Commissione del 6 dicembre 2017	L 324	55	8.12.2017

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1138 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2016) 4226]

▼M1

Articolo 1

1. A partire dal 1º febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. A partire dal 1º luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 *septies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B

Articolo 2

Scambio di dati sulle attività di pesca

1. A partire dal 1º novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle attività di pesca di cui all'articolo 146 *octies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-03: specifiche del campo «Attività di pesca» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca, secondo quanto indicato all'articolo 146 *octies*, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-3, per le bordate di pesca iniziate a partire dal 1º novembre 2017.

▼M2

3. Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1º maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle attività di pesca tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1º novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati sulle attività di pesca mediante il nuovo formato UN/CEFACT.

▼M2

4. Gli scambi di dati relativi alle attività di pesca nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1º novembre 2017 fino alla data concordata con il paese terzo in questione.

▼B

Articolo 3

Scambio di dati relativi alle vendite

1. A partire dal 1º novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati relativi alle vendite di cui all'articolo 146 *nonies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-05: specifiche del campo «Vendita» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

▼M2

Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1º maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1º novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico mediante il nuovo formato UN/CEFACT.

2. A decorrere dal 1º novembre 2018 i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, in conformità dell'articolo 146 *nonies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per le operazioni realizzate a partire da tale data.

▼B

Articolo 4

Trasmissione di dati aggregati sulle catture

A partire dal 15 febbraio 2017, il formato da utilizzare per la trasmissione di dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 146 *decies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-12: specifiche del campo «Trasmissione dei dati aggregati sulle catture» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.